

COMUNICATO STAMPA

Padova, 20 luglio 2019. **ANAAO-ASSOMED Associazione sindacale Medici Dirigenti** del Veneto in persona del Segretario regionale *pro tempore* dott. Adriano Benazzato ha depositato in questi giorni al TAR di Venezia **10 ricorsi ex art. 116 C.P.A. contro 10 aziende del Veneto, 9 sanitarie (1 Dolomiti, 2 Marca Trevigiana, 4 Veneto Orientale, 6 Euganea, 8 Berica, 9 Scaligera, AOU di Padova, AOUI di Verona e IOV) e ARPA Veneto per l'accertamento dell'illegittimità e/o per l'annullamento** del silenzio-rigetto, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall'Associazione sindacale ricorrente a mezzo p.e.c. il 23.05.2019 e ricevuta in pari data dalle aziende sopra citate **per la conseguente declaratoria** del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore di ANAAO ASSOMED del Veneto **nonché per la condanna** delle stesse, in persona dei Direttori generali *pro tempore*, a provvedere entro trenta giorni sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi richiesti.

In data 23 maggio 2019, a mezzo p.e.c., ANAAO ASSOMED del Veneto, chiedeva alle aziende del Veneto, ex artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241, di prendere visione ed estrarre una copia *"della documentazione (in primis le delibere del direttore generale) inerente la costruzione dei fondi contrattuali di posizione, particolari condizioni di lavoro (disagio) e risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medici, Veterinari e Dirigenza Sanitaria) di ciascuno degli anni compresi fra il 2010 e il 2018"*.

La richiesta veniva motivata ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale sotto un duplice profilo, ossia:

- ai fini della verifica della corretta applicazione della decurtazione del fondo contrattuale di posizione stabilita dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa del CCNL vigente in materia di informazione.

L'istanza di accesso in questione trae origine da una recente sentenza della Corte d'Appello di Torino, la n. 131 del 04.03.2019, che ha condiviso l'interpretazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 fornita da ANAAO ASSOMED del Piemonte e dai medici e dai dirigenti sanitari appellanti, secondo la quale la decurtazione stipendiale di cui alla disposizione legislativa sopracitata va applicata **solamente sulle parti accessorie dei loro rispettivi fondi di posizione** e non sui fondi di posizione nella loro interezza.

L'esigenza di ANAAO ASSOMED, sigla sindacale ricorrente, era ed è quella di verificare se tutte le Aziende del Veneto abbiano proceduto ad una corretta applicazione di tale decurtazione, stabilita dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 al fine di verificare l'integrità dei fondi contrattuali aziendali di posizione dei medici e dei dirigenti sanitari del SSR.

A seguito dell'istanza del 23 maggio u.s., solo quattro Aziende hanno tempestivamente e correttamente risposto, mettendo a disposizione dell'Associazione sindacale ricorrente tutta la documentazione richiesta:

- a) U.L.S.S. n. 3 Serenissima;
- b) U.L.S.S. n. 5 Polesana;
- c) U.L.S.S. n. 7 Pedemontana;
- d) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Ma a fronte del silenzio delle altre aziende decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 25 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. e non potendo attendere oltre, pena la decadenza dall'azione, **ANAAO ASSOMED del Veneto è stata costretta, per far valere il suo diritto, a ricorrere alla giustizia riparatrice del T.A.R. di Venezia.**